

Traduzione¹

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale²

Concluso a Roma il 10 marzo 1988

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1992³

Depositato dalla Svizzera con strumento ratificato il 12 marzo 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993

(Stato 28 luglio 2010)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,

riconoscendo che le ragioni per le quali la Convenzione è stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale,

tenendo conto delle disposizioni della predetta Convenzione,

affermando che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli da 10 a 16 della Convenzione⁴ per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (in appresso denominata «la Convenzione») si applicano anche, *mutatis mutandis*, ai reati previsti all'articolo 2 del presente Protocollo quando tali reati sono commessi a bordo o contro piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

2. Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.

RU 1993 1923; FF 1992 II 1313

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Vedi anche il Prot. del 2005 del 14 ott. 2005 (RS 0.747.711.1).

³ Art. 1 lett. b del DF del 28 sett. 1992 (RU 1993 1909).

⁴ RS 0.747.71

3. Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un'isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

Art. 2

1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:
 - a) s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con la violenza o con minaccia di violenza, oppure
 - b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
 - c) distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
 - d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
 - e) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) a d), del presente paragrafo.
2. Commette altresì reato chiunque:
 - a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1; oppure
 - b) istiga un'altra persona a commettere uno di questi reati se il reato è effettivamente commesso o, se si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure
 - c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1, se la minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia che tale minaccia sia o no accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.

Art. 3

1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 quando il reato è commesso:
 - a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; oppure
 - b) a un cittadino di tale Stato.
2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:
 - a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;

- b) quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
 - c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominato «Segretario generale»). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tal caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario generale.
4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto si trova nel suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 4

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 5

1. Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l'Organizzazione») dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l'adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:
- a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
 - b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure
 - c) adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.
4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.

Art. 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 7

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

Art. 8

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.

3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell'Organizzazione:
 - i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;
 - ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

- iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
 - iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;
- b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.
3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵.

Art. 10

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 4 maggio 2010⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	23 settembre	2003 A	22 dicembre	2003
Albania	19 giugno	2002 A	17 settembre	2002
Antigua e Barbuda	12 ottobre	2009 A	10 gennaio	2010
Argentina	26 novembre	2003	24 febbraio	2004
Armenia	8 giugno	2005 A	6 settembre	2005
Australia	19 febbraio	1993 A	20 maggio	1993
Austria	28 dicembre	1989 A	1° marzo	1992
Azerbaijan	26 gennaio	2004 A	25 aprile	2004
Bahamas	25 ottobre	2005	23 gennaio	2006
Bahrein	21 ottobre	2005 A	19 gennaio	2006
Bangladesh	9 giugno	2005 A	7 settembre	2005
Barbados	6 maggio	1994 A	4 agosto	1994
Belarus	4 dicembre	2002 A	4 marzo	2003
Belgio	11 aprile	2005	10 luglio	2005
Bolivia	13 febbraio	2002 A	14 maggio	2002
Bosnia e Erzegovina	28 luglio	2003 A	26 ottobre	2003
Botswana	14 settembre	2000 A	13 dicembre	2000
Brasile*	25 ottobre	2005	23 gennaio	2006
Brunei	4 dicembre	2003	3 marzo	2004
Bulgaria	8 luglio	1999	6 ottobre	1999
Burkina Faso	15 gennaio	2004 A	14 aprile	2004
Canada	18 giugno	1993	16 settembre	1993
Capo Verde	3 gennaio	2003 A	3 aprile	2003
Ceca, Repubblica	10 dicembre	2004	10 marzo	2005
Cile	22 aprile	1994	21 luglio	1994
Cina*	20 agosto	1991	1° marzo	1992
Cipro	2 febbraio	2000 A	2 maggio	2000
Comore	6 marzo	2008 A	4 giugno	2008
Corea (Sud)	10 giugno	2003	8 settembre	2003
Costa Rica	25 marzo	2003	23 giugno	2003
Croazia	18 marzo	2005 A	16 novembre	2005
Cuba*	20 novembre	2001 A	18 febbraio	2002
Danimarca*	25 agosto	1995	23 novembre	1995
Dominica	12 ottobre	2004 A	10 gennaio	2005
Ecuador	10 marzo	2003 A	8 giugno	2003
Egitto*	8 gennaio	1993	8 aprile	1993
El Salvador	7 dicembre	2000 A	7 marzo	2001
Emirati Arabi Uniti*	15 settembre	2005 A	14 dicembre	2005
Estonia	28 gennaio	2004 A	27 aprile	2004

⁶ Completa quelli in RU **1993** 1928, **2002** 3839, **2004** 2755, **2005** 4441, **2008** 101 e **2010** 2297. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Figi	21 maggio	2008 A	19 agosto	2008
Filippine	6 gennaio	2004	5 aprile	2004
Finlandia	28 aprile	2000 A	27 luglio	2000
Francia*	2 dicembre	1991	1° marzo	1992
Germania	6 novembre	1990 A	1° marzo	1992
Ghana	1° novembre	2002 A	30 gennaio	2003
Giamaica*	19 agosto	2005	17 novembre	2005
Giappone	24 aprile	1998 A	23 luglio	1998
Gibuti	9 giugno	2004 A	7 settembre	2004
Giordania	2 luglio	2004	30 settembre	2004
Grecia	11 giugno	1993	9 settembre	1993
Grenada	9 gennaio	2002 A	9 aprile	2002
Guinea	1° febbraio	2005 A	2 maggio	2005
Guinea equatoriale	14 gennaio	2004 A	13 aprile	2004
Guinea-Bissau	14 ottobre	2008 A	12 gennaio	2009
Guyana	30 gennaio	2003 A	30 aprile	2003
Honduras	17 maggio	2005 A	15 agosto	2005
India	15 ottobre	1999 A	13 gennaio	2000
Iran*	30 ottobre	2009 A	28 gennaio	2010
Irlanda	10 settembre	2004 A	9 dicembre	2004
Islanda	28 maggio	2002 A	26 agosto	2002
Isole Marshall	16 ottobre	1995 A	14 gennaio	1996
Italia	26 gennaio	1990	1° marzo	1992
Kazakistan	24 novembre	2003 A	24 febbraio	2004
Kenya	21 gennaio	2002 A	21 aprile	2002
Kiribati	17 novembre	2005 A	16 febbraio	2006
Kuwait	30 giugno	2003 A	28 settembre	2003
Lettonia	4 dicembre	2002 A	4 marzo	2003
Libano	16 dicembre	1994 A	16 marzo	1995
Liberia	5 ottobre	1995	3 gennaio	1996
Libia	8 agosto	2002 A	6 novembre	2002
Liechtenstein	8 novembre	2002 A	6 febbraio	2003
Lituania	30 gennaio	2003 A	30 aprile	2003
Macedonia	5 agosto	2007 A	5 novembre	2007
Mali	29 aprile	2002 A	28 luglio	2002
Malta	20 novembre	2001 A	18 febbraio	2002
Marocco	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Mauritania	17 gennaio	2008	16 aprile	2008
Maurizio	3 agosto	2004 A	1° novembre	2004
Messico*	13 maggio	1994 A	11 agosto	1994
Moldova*	11 ottobre	2005 A	9 gennaio	2006
Monaco	25 gennaio	2002 A	25 aprile	2002
Mongolia	22 novembre	2005 A	20 febbraio	2006
Mozambico	8 gennaio	2003 A	8 aprile	2003
Myanmar	19 settembre	2003 A	18 dicembre	2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Namibia	7 settembre	2005 A	6 dicembre	2005
Nauru	11 agosto	2005 A	9 novembre	2005
Nicaragua	4 luglio	2007 A	2 ottobre	2007
Niue	22 giugno	2009 A	20 settembre	2009
Norvegia	18 aprile	1991	1° marzo	1992
Nuova Zelanda	10 giugno	1999	8 settembre	1999
Oman	24 settembre	1990 A	1° marzo	1992
Paesi Bassi*	5 marzo	1992	3 giugno	1992
Pakistan	20 settembre	2000 A	19 dicembre	2000
Palau	4 dicembre	2001 A	4 marzo	2002
Panama	3 luglio	2002 A	1° ottobre	2002
Paraguay	12 novembre	2004 A	10 febbraio	2005
Perù	19 luglio	2001 A	17 ottobre	2001
Polonia	25 giugno	1991	1° marzo	1992
Portogallo	5 gennaio	1996 A	4 aprile	1996
Qatar	18 settembre	2003 A	17 dicembre	2003
Regno Unito*	3 maggio	1991	1° marzo	1992
Isola di Man	8 febbraio	1999	7 maggio	1999
Romania	2 giugno	1993 A	31 agosto	1993
Russia	4 maggio	2001	2 agosto	2001
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	18 agosto	2004
Saint Vincent e Grenadine	9 ottobre	2001 A	7 gennaio	2002
Seicelle	24 gennaio	1989	1° marzo	1992
Senegal	9 agosto	2004 A	7 novembre	2004
Serbia	2 marzo	2005 A	31 maggio	2005
Siria	24 marzo	2003 A	22 marzo	2003
Slovacchia	8 dicembre	2000 A	8 marzo	2000
Slovenia	18 luglio	2003 A	16 ottobre	2003
Spagna	7 luglio	1989	1° marzo	1992
Stati Uniti	6 dicembre	1994	6 marzo	1995
Sudafrica	8 luglio	2005 A	6 ottobre	2005
Sudan	22 maggio	2000 A	20 agosto	2000
Svezia	13 settembre	1990	1° marzo	1992
Svizzera	12 marzo	1993	10 giugno	1993
Swaziland	17 aprile	2003 A	16 luglio	2003
Tagikistan	12 agosto	2005 A	10 novembre	2005
Togo	10 marzo	2003 A	8 giugno	2003
Tonga	6 dicembre	2002 A	6 marzo	2003
Trinidad e Tobago	27 luglio	1989 A	1° marzo	1992
Tunisia	6 marzo	1998 A	4 giugno	1998
Turchia*	6 marzo	1998	4 giugno	1998
Turkmenistan	8 giugno	1999 A	6 settembre	1999
Ucraina	21 aprile	1994	20 luglio	1994
Ungheria	9 novembre	1989	1° marzo	1992
Uruguay	10 agosto	2001 A	8 novembre	2001

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Uzbekistan	25 settembre	2000 A	24 dicembre	2000
Vanuatu	18 febbraio	1999 A	19 maggio	1999
Vietnam	12 luglio	2002 A	10 ottobre	2002
Yemen	30 giugno	2000 A	28 settembre	2000

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo inglese può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): <http://www.imo.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
